

CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE

(CIG BA5AAE87EB)

TRA

ACIPROMUOVE S.R.L. (di seguito indicata come **affidante**) con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36, iscritta nel Reg. Soc. del Tribunale di Firenze al n. 28145, P.I. 01603490481, in persona del Presidente legale Rappresentante, prof Arch. Massimo Ruffilli, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2026

E

S.A.M.M. S.r.l. (di seguito indicata come **affidataria**) con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36, iscritta nel Reg. Soc. del Tribunale di Firenze al n. 547328, P.I. 05441980488, in persona del Consigliere D.ssa Maddalena Valli, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2026

*** **

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra Aci Promuove S.r.l. e S.A.M.M. S.r.l. in data 4 dicembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di ACI Promuove S.r.l. del 26 gennaio 2026 con la quale è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con S.A.M.M. S.r.l., per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della*

prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nella Relazione al Codice, nel commentare l'articolo 7 del D.lgs 36 del 2023, ha precisato quanto segue: "In coerenza con il principio della fiducia di cui all'art. 2, si è però semplificata la motivazione attraverso la previsione secondo cui, in caso di prestazioni strumentali, l'affidamento in house si intende sufficientemente motivato qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici. In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento del mercato" e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta. Nell'ottica del superamento dell'atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell'in house, si spiega anche la scelta di non riproporre il particolare procedimento di iscrizione nel registro ANAC, previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016";

CONSIDERATO che la suddetta Relazione, sempre con espresso riferimento alla motivazione del provvedimento di affidamento, stabilisce che: "Più nel dettaglio, sono previsti due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell'oggetto del contratto: i) per i servizi all'utenza è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego (in un'ottica non solo di minore spesa ma di spesa efficiente) delle risorse. Si tratta di obiettivi che devono comunque essere perseguiti qualunque sia la forma di gestione prescelta (art. 2 direttiva 2014/23). Analogo modello è previsto anche tra i criteri di delega della legge sulla concorrenza 5 agosto 2022 n. 118 (art. 8, comma 2, lett g)); ii) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto, sul modello dell'art. 10 d.l. 31 maggio 2021 n. 77 relativo alle convenzioni aventi ad oggetto il supporto tecnico operativo delle società in house. Ai fini della legittimità dell'affidamento in house occorrerà, quindi, una motivazione incentrata prevalentemente su

ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 77 del 2021, si è fatto riferimento agli standard della società Consip S.p.a.. Si ricorda, a tal proposito, che Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera – secondo gli indirizzi strategici definiti dall'azionista – al servizio esclusivo della pubblica amministrazione, intervenendo con strumenti e metodologie per la digitalizzazione degli acquisti pubblici. Essa trova il suo fondamento normativo, anche nella funzione di benchmark svolta dalle convenzioni quadro dalla stessa stipulate, nell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Accanto agli standard Consip sono indicati altri parametri a cui è possibile fare riferimento tenuto conto della tipologia di prestazione e, in mancanza, agli standard di mercato: si tratta di parametri accomunati dalla predeterminazione e dell'oggettività";

CONSIDERATO che ACI Promuove S.r.l. ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, che viene dunque allegata al presente contratto di servizi **(sub. b)**;

ACCERTATO dunque che ad oggi tutte le suddette di legge condizioni ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* a S.A.M.M. S.r.l. dei servizi appresso elencati;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza pluridecennale maturata nel settore *automotive*;

RILEVATA l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Firenze e di ACI Promuove S.r.l. ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente e dal ACI Promuove S.r.l.;

CONSIDERATO che l'attività affidata ad S.A.M.M. S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina di cui al D.lgs 201 del 2022 (Servizi pubblici locali);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito alla Società, regola i rapporti con ACI Promuove ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" su S.A.M.M. S.r.l. da parte di ACI Promuove S.r.l.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale **(sub. a)**, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra le parti regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di

budget annuale proposto da S.A.M.M. S.r.l. ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di ACI Promuove S.r.l.. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

Art. 2) Durata e recesso

La convenzione di cui al presente atto, ha la durata di cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2030.

ACI Promuove S.r.l. potrà, in ogni caso, recedere dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e\o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a tre mesi.

Qualunque sia la causa del recesso a S.A.M.M. S.r.l. non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3) Know how

Per tutta la durata del contratto ACI Promuove S.r.l. mette a disposizione di S.A.M.M. S.r.l. le proprie peculiari esperienze e conoscenze – in una parola il proprio *know how* – in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; S.A.M.M. S.r.l. si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

ACI Promuove S.r.l. fornisce alla Società – direttamente o indirettamente – una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

Art. 4) Marchio

ACI Promuove S.r.l., avendo acquisito la disponibilità degli stessi da parte dell'Automobile Club Firenze, concede in licenza non esclusiva a S.A.M.M. S.r.l. l'uso sia del marchio ACI, depositato in data 11 luglio 2001 presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e registrato in ambito comunitario in data 19 dicembre 2002, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del marchio ACI –Automobile Club Firenze, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. La Società non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Automobile Club Firenze e di ACI Promuove S.r.l.

Art. 5) Locali in cui opera la Società senza possesso o detenzione

S.A.M.M. S.r.l. è tenuta ad operare nei locali dell'Automobile Club Firenze, siti in Firenze in Viale Giovanni Amendola 36, nonché in quelli relativi alla delegazione di Via Fonderia 73, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna utilizzarli con la diligenza del buon padre di famiglia. I locali rimangono nel possesso e/o detenzione dell'Automobile Club Firenze e S.A.M.M. S.r.l. è dunque autorizzata ad operare all'interno degli stessi, congiuntamente alla stessa ACI Promuove S.r.l., analogamente a qualunque altro operatore economico affidatario di appalti di servizi o di gestioni. I rappresentanti ed i dipendenti dell'Automobile Club Firenze e di ACI Promuove S.r.l. potranno dunque accedere in ogni momento all'interno dei locali stessi, nonché utilizzarli per le proprie esigenze istituzionali compatibilmente con l'attività espletata da S.A.M.M. S.r.l.

Art. 6) Dotazione informatica

ACI Promuove S.r.l., anche per il tramite dell'Automobile Club Firenze, è tenuta a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., a S.A.M.M. S.r.l. che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

- 1)** i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- 2)** la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'Automobile Club Firenze e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

ACI Promuove S.r.l. inoltre è tenuta a fornire a S.A.M.M. S.r.l. direttamente o tramite, l'Automobile Club Firenze, ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

Art. 7) Aggiornamento e supporto professionale

ACI Promuove S.r.l. è tenuta a fornire a S.A.M.M. S.r.l. ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare, senza ulteriori compensi rispetto a quelli specifici indicati nel disciplinare operativo annuale:

- a)** assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della società tramite specifici *stages*;
- b)** pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati da ACI Promuove S.r.l.

Art. 8) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi **SERVIZI STRUMENTALI** (art. 4, comma 2, lett. d), del D.lgs 175 del 2016):

- a) supporto alle attività di promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'AC Firenze e all'ACI con particolare riguardo alla gestione di reclami, richieste assistenza legale, problematiche con call center e centri soccorso ACI Global, istanze di rimborso, ecc.;
- b) assistenza, collaborazione e supporto nella attività relative al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con particolare riferimento alla gestione tecnico/amministrativa del servizio **Bollo sicuro**;
- c) supporto alla gestione dei servizi informatici per le attività dell'AC FI e delle sue delegazioni; in particolare servizio a chiamata in remoto o on site intervento in assistenza per diagnosi guasto e malfunzionamenti hw e sw, ripristino funzionalità entro 4 ore dalla richiesta; manutenzione programmata on site (aggiornamenti sw, riparazione e sostituzione hw su applicativi di sistema e gestionali (office, protocollo, posta elettronica, firma digitale, sistema contabilità GSA WEB, HR ACCESS, vpn, Portale del delegato e Portale dell'automobilista, ecc.) compresa l'installazione e la configurazione di nuovi pc e periferiche; consulenza on site sull'utilizzo del sistema operativo e vari applicativi
- d) Supporto alle attività di gestione **dell'ufficio sportivo** dell'ACF;
- e) servizi strumentali alla attività di **scuola guida** - la cui titolarità di gestione rimane comunque intestata all'ACF - compresa l'organizzazione di iniziative ed eventi di promozione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole e in genere rivolti alla cittadinanza.

Art. 9) Standard operativi e verifiche

S.A.M.M. S.r.l. si impegna a concordare con ACI Promuove S.r.l. gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive di ACI Promuove S.r.l. ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dalla stessa ACI Promuove S.r.l. in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello

svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

S.A.M.M. S.r.l. attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico S.A.M.M. S.r.l. presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ACI Promuove S.r.l. avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti da S.A.M.M. S.r.l. e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 10) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse di ACI Promuove S.r.l. al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, ACI Promuove S.r.l. potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. S.A.M.M. S.r.l. risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare ad ACI Promuove S.r.l..

Art. 11) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, S.A.M.M. S.r.l. predisporre un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di ACI Promuove S.r.l. per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Art. 12) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

ACI Promuove S.r.l., detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

S.A.M.M. S.r.l. svolge la propria attività in modo integralmente strumentale ad ACI Promuove S.r.l., ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'Automobile Club Firenze e di ACI Promuove S.r.l., nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Firenze.

L'organo di amministrazione di S.A.M.M. S.r.l. non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta di ACI Promuove S.r.l. per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1)** alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2)** sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3)** stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4)** assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5)** avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6)** sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7)** apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Firenze;
- 8)** approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACI Promuove S.r.l. viene altresì esercitato tramite:

- a)** l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto S.A.M.M. S.r.l. è tenuta ad attivare;
- b)** il controllo di gestione al quale ACI Promuove S.r.l. ha sempre accesso;
- c)** l'analisi dei reclami ricevuti e che la Società è tenuta a trasmettere ad ACI Promuove S.r.l.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACI Promuove inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi della stessa; S.A.M.M. S.r.l. dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

Il Revisore Unico di ACI Promuove S.r.l. ha la facoltà di effettuare controlli sulla gestione di S.A.M.M. S.r.l.

Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l'obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi par. 2.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

ACI Promuove S.r.l., fermo quanto sopra, è tenuta l'osservanza degli obblighi di comunicazione in favore dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del codice.

Art. 14) Trattamento dei dati personali

ACI Promuove S.r.l. nomina S.A.M.M. S.r.l. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto **(sub. c)**.

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

Art. 15) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 16) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, 27 gennaio 2026

ACI PROMUOVE S.R.L.

IL PRESIDENTE

Prof. Arch. Massimo Ruffilli

(F.to)

S.A.M.M. S.R.L.

Il Consigliere D.ssa Maddalena Valli

(F.TO)

ALLEGATI:

- a) disciplinare operativo del primo anno;
- b) analisi della congruità dell'affidamento;

c) atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

doc. c)

ALLEGATO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Responsabile") ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità "Regolamento"), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante del Committente

PREMESSO CHE:

l'art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche "Responsabile") è *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;

il Responsabile tratta dati per conto del Committente;

il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28, par. 1, del GDPR;

nell'ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l'esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, "Responsabile esterno", per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;

il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;

ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l'Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili" (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l'istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;

ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR *"Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste"*

riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche”;

il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di “Ulteriori Responsabili del trattamento”, informa il Responsabile interno di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente l'atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;

la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l'Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;

il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,

NOMINA

l'Affidataria del contratto a cui viene allegato il presente atto

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD “ULTERIORI RESPONSABILI”

il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili del Trattamento” (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l'atto di ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno, dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All'Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico atto.

Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. L'Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri sub responsabili del trattamento.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:

- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento

Il Responsabile interno affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.

Natura e finalità del trattamento

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.

Durata del trattamento

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All'esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.

Doveri e compiti del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 "Sicurezza del Trattamento", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;

- per quanto concerne l'Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve:

- raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;
- assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento;
- eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
- garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto

Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri *server* e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e

trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati

I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia:

Dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati.

Categorie di interessati

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cui fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il "Registro del trattamento" se tenuto in base a quanto disposto dall'art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l'elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.

Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati.

In ragione dell'affidamento in *outsourcing* del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare sull'operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L'adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina.

Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).

Firenze, 27 gennaio 2026

ACI PROMUOVE S.R.L.

IL PRESIDENTE

Prof. Arch. Massimo Ruffilli

(F.to)